

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Chi è tenuto a presentare la comunicazione di alloggio a persona straniera?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" CHIUNQUE a qualunque titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dà alloggio o ospita una persona straniera o apolide; ◆ L'assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze; ◆ Cede alla stessa la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato <p>HA L'OBBLIGO DI DARNE COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE.</p> <p>Vi è l'obbligo di presentare detta comunicazione anche quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ La persona straniera è un parente o affine; ◆ Indipendentemente dalla durata dell'alloggio, dell'assunzione o della cessione dell'immobile.
<p>Qual è l'autorità competente a ricevere la comunicazione?</p>	<p>La comunicazione va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Questura; ◆ In mancanza della Questura al Sindaco (poiché nel territorio del Comune di Sarre non è presente la Questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco).
<p>Entro quanto tempo deve essere presentata la comunicazione?</p>	<p>La comunicazione di ospitalità a persona straniera o apolide deve essere presentata entro 48 ore dal momento in cui viene dato alloggio alla persona.</p>
<p>Come deve essere redatta la comunicazione?</p>	<p>La comunicazione deve essere presentata in carta semplice. Il denunciante deve dichiarare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le proprie generalità; 2. Le generalità dello straniero o apolide; 3. Gli estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero; 4. L'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio; 5. Il titolo per il quale la comunicazione è dovuta (cioè se trattasi di alloggio, assunzione, cessione di fabbricato...) <p>VEDASI ALLEGATA MODULISTICA</p>
<p>Sono previste sanzioni in caso di omessa o tardiva comunicazione?</p>	<p>L'omessa o tardiva dichiarazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza è punita ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (introdotto dall'art. 8 dalla legge n. 189/2002 c.d. legge Bossi/Fini) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro. Pertanto il pagamento in misura ridotta (art. 16 della legge 689/1981) cui il trasgressore è tenuto è pari alla somma di <u>320,00 euro</u>.</p>